



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.372/2017 del 23/01/2017

Prot. n.16224/2017 del 23/01/2017
Fasc.9.3 / 2015 / 420

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura all'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "*Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città*

metropolitana di Milano".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 - Prot. n.305726/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Preso atto che l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico in pubblica fognatura e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 10/07/2015 (prot.. 177313) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 27/12/2016 prot. CMMI n. 0297845 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso nota prot. CMMI n. 297839 del 27/12/2016, contenente le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti e le prescrizioni specifiche, unitamente all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale e alla planimetria “Tavola n. 01 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell'impianto di trattamento – data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016”, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia in data 7/09/2016 con nota prot. CMMi n. 201397, ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n.201046 del 7/09/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria, i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano - Azienda Speciale (ora Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano) con nota datata 13/11/2015 Prot.ATO n.134/2015 sub.5, pervenuta in data 20/11/2015 con protocollo n.295301, considerato che l'impresa in oggetto è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura con provvedimento rilasciato in data 19/06/2013 Prot. n. A.S. 231/2012 tutt'ora in corso di validità e vista la dichiarazione dell'impresa che non è avvenuta alcuna modifica delle caratteristiche

qualitative/quantitative rispetto a quanto autorizzato, ha espresso parere favorevole confermando i contenuti dell'Autorizzazione per scarico in pubblica fognatura Prot. ATO n. A.S. 231/2012 sub.del 19/06/2013, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Preso atto che in data 6/10/2016 con provvedimento Prot. 232273 Racc. gen. 9215/2016 il Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle infrastrutture di questa Città Metropolitana ha emesso l'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per la realizzazione di interventi di gestione rifiuti all'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. .

Preso atto inoltre che l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. a seguito del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha trasmesso integrazioni documentali in data 20/12/2016 prot. CMMI n. 0292400, richieste in data 17/11/2016 con prot. CMMI 0266731.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 44.155,98.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi	€ 22.960,60.= (*)
Recupero [R4] di 960 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 44.155,98.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano

- n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell’ articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)”;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l’inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all’impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell’inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura all’Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per le operazioni recupero rifiuti prot. CMMI n. 297839 del 27/12/2016, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla planimetria “Tavola n. 01 – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell’impianto di trattamento – data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016”, alla nota per emissioni in atmosfera prot. n.201046 del 7/09/2016 e all’Autorizzazione per scarico in pubblica fognatura Prot. ATO n. A.S. 231/2012 sub.del 19/06/2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonchè alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) la garanzia finanziaria che l’Impresa Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all’attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216 del. D.Lgs. 152/06, in base alla vigente

regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in €44.155,98.=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi	€ 22.960,60.= (*)
Recupero [R4] di 960 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 44.155,98.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 3) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
 - alla trasmissione del cronoprogramma relativo ai lavori di adeguamento dell'insediamento a quanto previsto dalla paesaggistica;
- 4) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici

ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici e note saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano sia direttamente sia tramite il Gestore.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del D.L.gs 97/2016 tale pubblicazione non è necessaria.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

ATO
Città di Milano



Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
della Città di Milano

Il Direttore



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

Agenzia Entrate

00034516

00008004

WJOC001

00031069

27/06/2013

09:32:40

0001-00010

EE7C6CBA16D9F7B3

IDENTIFICATIVO : 01120116507199



Ava 134/2015

Milano, 19 Giugno 2013

Prot.n. A.S. n. 231/2012

(Codice RIAL 015146R0854001H)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DEL D.LGS. 152 DEL 03/04/2006 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 24.03.2006.

- Premesso che con istanza del 30/11/2012 – A.S. 231/2012 - il sig. Chiarelli Gaspare Federico, in qualità di legale rappresentante della ditta **"MILANO SMALTIMENTI S.N.C."**, con sede legale a Milano, Viale Campazzino n. 37, ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Milano, **Viale Campazzino n. 37**, con attività di raccolta, trasporto, trattamento e preparazione per il riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta in data 08.02.2013 n. prot, A.S. 231/2013 sub. 4 a seguito della richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio ATO città di Milano del 24.01.2013 n. prot. A.S. 231/2013 sub.3;
- Visto il parere favorevole all'adozione del provvedimento espresso da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano - Metropolitana Milanese S.p.A. – come da nota del 04/03/2013 P.G.MM 15494;
- Visti gli artt. 107 - 1° comma ; 124 – 7° comma del D.Lgs. 152/2006;
- Visto l'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- Visto l'art. 125 del D.Lgs. 152/2006;
- Visto la L.R.26/2003 e s.m.i;
- Visto il R.R.4 del 24.03.2006;

SI AUTORIZZA

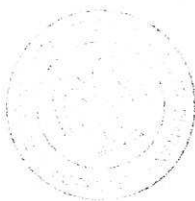
- ai sensi di quanto in premessa indicato, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali provenienti dall'insediamento produttivo della ditta **"MILANO SMALTIMENTI S.N.C."**, sito in Milano, **Viale Campazzino n. 37 (Codice RIAL 015146R0854001H)**, con attività di raccolta, trasporto, trattamento e preparazione per il riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare alla Ditta quanto segue:

- Le acque reflue scaricate in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di emissione di cui alla tab. 3, all. 5 parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 124 – 8° comma D.Lgs.152/2006 la presente Autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo; lo scarico potrà essere tenuto provvisoriamente in atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione del nuovo procedimento, solo qualora la domanda di rinnovo sarà presentata tempestivamente.



- Ai sensi dell'art.124 – comma 12 del D.Lgs 152/2006 qualsiasi modifica apportata agli scarichi, al processo della loro formazione e/o all'apertura di nuovi scarichi dovrà essere preventivamente comunicata e nel caso autorizzata.
- Qualsiasi scarico difforme da quelli dichiarati, ancorché accidentale, si configura come scarico non autorizzato ed in quanto tale sanzionabile.



Il Direttore
Dott. Ing. Roberto Recchia

PER RICEVUTA

27/6/2013



Ritiro d'ob. 10 sy CHIAROLI GASPARE FEDERICA

(RLG)

Il Funzionario Tecnico: Ing. Saverio Cillis

Data 7 Settembre 2016

Protocollo 201046/9.3/2015/420

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 281 C. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera. Ditta: Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. Via Campazzino, 37 Milano

1) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

La ditta, iscritta dal 07/09/2010 al Registro Provinciale dei Recuperatori n. MI1547, effettua nel sito di via Campazzino, 37 Milano, attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti misti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione. La stessa con integrazioni del 07/09/2016 prot. n. 201013 precisa che la quantità massima di stoccaggio/messa in riserva (R13) è pari a 800 t mentre la quantità massima annua trattata è pari a 67.000 t.

La ditta dichiara che i rifiuti in ingresso all'impianto vengono scaricati direttamente dai camion nelle apposite aree dedicate al loro conferimento. Le operazioni consistono quindi nel carico/scarico e messa in riserva in cumuli di rifiuti non pericolosi.

L'articolazione dell'assetto emissivo vede identificate unicamente fonti diffusive e le fasi interessanti dal punto di vista delle potenziali emissioni inquinanti sono quelle che implicano la movimentazione del materiale e sono identificate come segue:

Emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Apparecchiature utilizzate	Procedure di contenimento
Ed1	Carico/scarico e messa in riserva in cumuli di rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione	Automezzi per il carico/scarico rifiuti	Umidificazione dei cumuli di rifiuti

2) SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data l'attività svolta, tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione, e stoccaggio rifiuti, nonché connesse alla movimentazione dei mezzi, è necessario che il gestore attui puntualmente tutte le prescrizioni di cui all'**allegato 8 alla DGR 196/05** con particolare riferimento all'adozione di opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, connesse allo stoccaggio dei materiali nonché alle vie di transito interne dei veicoli, etc.

Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l'esercente dovrà attuare anche le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., incrementando, se del caso, i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso dovranno essere efficaci.

3) PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti, tel: 02.7740.3548 - email: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente la presente autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di ARPA Lombardia, definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al titolo I, II e dall'allegato IX alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lvo 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire se previsti, il disposto di cui all'allegato alla DGRL 3934/12 e allegato C alla DGR 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difforni da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell' autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e comunque previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1Amb/07 e s.m.i. che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'allegato 1 alla stessa.

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma uni en iso 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal dlgs 152/06 e smi, ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività od ancora l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di arpa lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla dgr 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed uni en 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L' esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione od esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l' esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così integrando, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;

b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
- al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di ARPA Lombardia;
- una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali; l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque siano inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo quinto del dlgs 152/06 oggi vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al comune e al dipartimento arpa competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

In entrambe queste fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento di ARPA Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato,
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento arpa competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento arpa competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al comune ed al dipartimento arpa competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal dlgs 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento arpa competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in nm^3/s piuttosto che in nm^3/h);
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in $\text{mg}/\text{nm}^3\text{s}$ o in $\text{mg}/\text{nm}^3\text{t}$);
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora la ditta, autorizzata ai sensi della parte quinta del dlgs 152/06, si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

E conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al comune ed all'arpa territorialmente competenti, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. DPR 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
2. D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. In particolare:
 - - Art. 269 c. 2 Parte V Tit. I - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - - Art. 269 c. 8 Parte V Tit. I - Modifica sostanziale dell'autorizzazione in corso;
 - - Artt. 269 e 281 c. 1 Parte V Tit. I - Rinnovo complessivo dell'assetto autorizzativo;
 - - Art. 281 c. 3 Parte V Tit. I - Adeguamento normativo.
3. Legge Regionale 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”
4. D.g.r. 11667/2002 “Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”
 - Fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
 - Pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
 - Trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate;
 - Produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
 - Trattamenti termici su metalli in genere.
5. D.g.r. 16103/2004 “Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore “Trasformazione materie plastiche e gomma”. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”
6. D.g.r. 196/2005 “Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”
 - Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili;
 - Preparazione e pulizia mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (Utilizzo di CIV) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere;
 - Applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno;
 - Applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica;
 - Applicazioni di rivestimenti e/o vernici in base polvere;
 - Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi;
 - Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere;
 - Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti;
 - Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.
7. D.g.r. n. 3780/2012 “Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”
8. D.d.s. n. 8213/2009 “Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”

9. D.d.s. n. 13228/2010 “D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d. lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni.”
10. D.d.u.o. n. 12772/2011 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell’allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009”
11. D.g.r. n. 3792/2012 Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>> : aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche
12. D.d.s. n. 6576/2012 “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”
13. D.d.s. n. 5624/2013 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”
14. D.g.r. 6501/2001 “Allegato C Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”
15. D.g.r. 5290/2007 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/01 e n. 11485/02”
16. D.g.r. n. 3934/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”
17. D.g.r. 3018/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”
18. D.g.r. 13943/2003 “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al DPR 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”
19. D.g.r. 3552/2012 “Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d. lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”
20. Circolare 1 AMB/2007 in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs 152/06, art. 269

Data 27/12/2016
Prot. n. 297839
Atti: 9.3/2015/420

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. con sede legale ed insediamento in Milano (MI) - Via Campazzino n. 37. Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 su impianto esistente.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
-------------------------------------	-------------------

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI01547 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe non assoggettati ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.	110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13/R4	60	480	960
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199,	R13	30	960	1.920
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13	45	1.296	12.960
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	5	1.440	1.440

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (^{*)}	t/a (^{*)}	mc/a (^{*)}
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	150	17.280	43.200
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	30	1.000	2.000
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	30	1.296	8.640
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	800	67.000	67.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	150	11.520	43.200

(^{*)} Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

3.1 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

3.1.1 Tipologia 3.2: Attività di recupero [3.2.3 - lett c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;

- polveri con granulometria $<10\ \mu$ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. c): dal ciclo di recupero si ottengono materie prime per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI. Sono esclusi i CER rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013;

- 3.1.2 Tipologia 5.8:** messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3];
- 3.1.3 Tipologia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1 e 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 4.1** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tavola n. 01 - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Planimetria con rappresentate le aree di gestione rifiuti, tabella identificativa dei rifiuti trattati, rete di scarico acque e particolare dell'impianto di trattamento - data dicembre 2016, rev 2 del 7/12/2016*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 4.2** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 4.3** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 4.3.1** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla

Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

- 4.4 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 4.5 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 4.6 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 4.6.1 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 4.6.2 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata.

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Consueco

PIANIMETRA, CON RAPPRESENTAZIONE LE AREE DI GESTIONE, RIVOLI, TABELLA IDENTIFICATIVA DEI RIVOLI TRATTATI, RETE DI SCARICO ACQUE E PARCOLOGUE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Consueco (CZ)
via Scarpia 5 - 20082 BELLINZAGO
tel. 0362/800000 - fax 0362/800001
e-mail: info@consueco.it
www.consueco.it

**Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
“Riorganizzazione interna all’Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione
delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di
competenza dell’Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per
le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere
generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di
semplificazione.”**

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 1.15** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 1.16** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

- 2.1.1** D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2** D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3** D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
- 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
- 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

- 2.1.16** D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

- 2.2.1** D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.2** D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.3** Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
- 2.2.4** Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

2.3 Impatto acustico

- 2.3.1** Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- 2.3.2** D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

2.4 Carta

- 2.4.1** UNI-EN 643 “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

2.5 Vetro

- 2.5.1** Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6 Rottami metallici

- 2.6.1** D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- 2.6.2** D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- 2.6.3** Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
- 2.6.4** D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 2.6.5** Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.6.6** Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.7 R.A.E.E

- 2.7.1** D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- 2.7.2** D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- 2.7.3** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente , decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
- 2.7.4** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- 2.7.5** Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
- 2.7.6** Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
- 2.7.7** D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

- 2.8.1** L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

- 2.9.1** Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

- 2.10.1** D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

- 2.11.1** D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

- 2.12.1** UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;

2.13 Inerti

- 2.13.1** Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

- 2.14.1** Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

- 2.15.1** D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- 2.15.2** D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.



Data 24/05/2017

Protocollo 0127129/2017 fasc. 9.3\2015\420
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare
Federico e C.
milanosmaltimentisnc@secmail.it

Spett.le
Amissima Assicurazioni S.p.A.
amissima@pec.amissima.it

e, p.c.
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP
del Comune di Milano
aqa.suapmilano@pec.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
Ufficio Emergenze Ambientali
protocollo@postacert.comune.milano.it
AttuazionePoliticheAmbiente@cert.comune.milano.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATO Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. 372/2017 del 23/01/2017 rilasciata dal SUAP di Milano in data 9/2/2017 [iride]173181[/iride] [prot]2017/37551[/prot], alla Società Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. con sede legale ed insediamento in Milano (MI) - Via Campazzino n. 37. Accettazione fidejussione n. 069/02/561286017 del 30/03/2017 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A..

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 372/2017 del 23/01/2017 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura all'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede

Data 24/05/2017

Protocollo 0127129/2017 fasc. 9.3\2015\420

Pagina 2



legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37", rilasciata dal SUAP di Milano in data 9/2/2017 [iride]173181[/iride] [prot]2017/37551[/prot].

Vista la garanzia finanziaria n. 069/02/561286017 del 30/03/2017 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 21/04/2017 (prot. n. 100665).

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 22/05/2017 (prot. 125490).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa alla Società Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale RG 372/2017 del 23/01/2017, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono

Normativa di riferimento:

D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano. tel: 02 7740.1 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:

Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970, email: g.bono@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it

Milano



Comune
di Milano

Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Servizio Orientamento Fare Impresa -
SUAP
Via Larga n.12
20122 MILANO
tel. +39 02 884 62020
aia.suapmilano@pec.it

Milano, 23/05/2018

COMUNE DI MILANO
DC ATTIVITA' PRODUTTIVE
PG 226037/2018
S-S.O.F.I. E S.U.A.P.
Del 23/05/2018
(S) MILANO SMALTIMENTI S.N.C.
DI CHIARELLI GASPARE
FEDERICO E C.
23/05/2018

Spett.le
**MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI
CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C.**
pec@consuleco.com

e p.c.

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
**Settore Qualità dell'aria, Rumore ed
Energia**
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
ATO Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
*AttuazionePoliticheAmbiente@cert.comune.
milano.it*

Spett.le
Metropolitana Milanese
info@pec.metropolitanamilanese.it

TRASMISSIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

(Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impresa **Milano Smaltimenti Snc di Chiarelli
Gaspere Federico e C.,**

il cui impianto è ubicato in VIA CAMPAZZINO (z.d. 5), nel Comune di Milano.

PREMESSO CHE:

In data **06/06/2017** con procedimento telematico è pervenuta l'istanza per la modifica sostanziale dell'autorizzazione R.G. 372/2017 del 23/1/2017 di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; acquisita al prot. SUAP n. **61350/2017**, presentata dal Sig. **Chiarelli Gaspere Federico** in qualità di legale rappresentante dell'impresa **Milano Smaltimenti Snc di Chiarelli Gaspere Federico e C.** partita iva **12458900151**, con sede legale in **VIA CAMPAZZINO, MILANO**, e sede operativa in **VIA CAMPAZZINO (z.d. 5), Milano**;

con detta istanza veniva richiesta la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) R.G. 372/2017 del 23/1/2017 per l'impianto in oggetto ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

CONSIDERATO CHE

la Città Metropolitana di Milano, con atto **R.G. 3301 del 09/05/2018**, ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 intestato all'impresa indicata in premessa;

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RILASCI

La modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) R.G. 372/2017 del 23/1/2017 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 all'impresa **Milano Smaltimenti Snc di Chiarelli Gaspare Federico e C.**, codice fiscale **12458900151** con sede legale in **VIA CAMPAZZINO, MILANO**, per l'impianto ubicato in **VIA CAMPAZZINO (z.d. 5)**.

PRECISANDO QUANTO SEGUE:

1. La validità dell'A.U.A. è fissata in 15 anni decorrenti dalla data di notifica della presente;
2. I limiti e le prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell'Autorizzazione adottata da Città Metropolitana di Milano con atto RG 3301 del 09/05/2018 allegata alla presente;
3. La presente comunicazione viene notificata all'impresa in oggetto;
4. Con la presente si trasmette il provvedimento autorizzatorio agli Enti coinvolti nel procedimento;
5. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n. 241/1990, contro il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (D. Lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Distinti Saluti,

Firmato digitalmente dal responsabile del SUAP

Direttore di Area

Dott. Paolo Seris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il funzionario P.O. del Sofi SUAP: Dr.ssa Maria Grazia Fantinelli
Per info: sig. Giorgio Milani – tel 0288462020



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3301 del 09/05/2018

Prot. n 112815 del 09/05/2018

Fasc. n 9.3/2017/308

Oggetto: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n.372/2017 del 23/01/2017 all'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Premesso che con Provvedimento R.G. n.372/2017 del 23/01/2017 questa Città metropolitana, ai sensi del D.P.R. 59/2013, ha autorizzato l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura.

Preso atto che l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.372/2017 del 23/01/2017, sopra richiamata, per modifica della matrice ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura, per nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, dichiarando il proseguimento senza modifiche delle matrici ambientali relative all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 7/06/2017 (prot. n.138754) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:
- il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA con nota datata 31/07/2017 prot. CMMI n. 184793 ha espresso parere favorevole e ha confermato gli allegati di propria competenza già adottati e che formano

parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.372/2017 del 23/01/2017.

- il Servizio acque reflue - Settore Risorse Idriche e Attività estrattive ha trasmesso l'Allegato Tecnico prot. n. 187204 del 31/07/2017 contenente le risultanze dell'istruttoria, i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. ATO n.5633 del 16/04/2018, pervenuto con protocollo n.99310 in data 20/04/2018 , che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Ritenuto di procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.372/2017 del 23/01/2017, con la modifica della matrice ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura e con l'inserimento della nuova autorizzazione relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, confermando le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G.n.372/2017 del 23/01/2017, che si intendono integralmente richiamate (relative alle matrici ambientali per esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 334/2017 del 18/12/2017 atti n. 289628/5.4/2017/4, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017.

Richiamato il PEG 2017 - Obiettivo n.16406 - CDR ST085.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Milano al rilascio del presente Provvedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n.372/2017 del 23/01/2017 per modifica della matrice ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura e per nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo all'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico Prot. ATO n.5633 del 16/04/2018 e all'Allegato Tecnico prot. n. 187204 del 31/07/2017, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - ferme restando le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G.n.372/2017 del 23/01/2017, che si intendono integralmente richiamate.

Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n.372/2017 del 23/01/2017, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di notifica da parte del SUAP competente all'impresa istante.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia -Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente

atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma - Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Milano e dal Codice di Comportamento dell'Ente vigenti.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Rita Zanini



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Data 16/04/2018
Protocollo 0005633
Fascicolo 6.4\2017\306

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
Servizio Gestione procedimenti AUA
Viale Piceno, 60
20129 - Milano
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
C.A. Dott. Giuseppe Bono

Oggetto: Impresa Milano Smaltimenti S.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. per l'insediamento produttivo sito in Via Campazzino n. 37 nel Comune di Milano - scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia - Istanza AUA presentata al S.U.A.P. di Milano ai sensi del D.P.R. 59/2013. – Trasmissione dell'allegato tecnico AUA.

Vista l'istanza trasmessa dall'Impresa Milano Smaltimenti S.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. all'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano e ricevuta dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 09.06.2017 (Prot. Uff. Ambito. n. 9176), tesa ad ottenere la modifica sostanziale del titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 dall'ex ATO Città di Milano notificato in data 27.06.2013 (Prot. n. A.S. 231/2012 del 19.06.2013) relativamente all'insediamento produttivo indicato in oggetto.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti modifica sostanziale del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura, con versamenti effettuati in data 29.05.2017 ed in data 21.06.2017, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20.01.2010, dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011 e dalla DGR n. X/3827 del 14.07.2015.

Acquisito il nulla osta espresso da MM S.p.A. con nota del 19.09.2017, trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 19.09.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 14567).

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Federica Tunesi
email: f.tunesi@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/71049337

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/71049346



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Data 16/04/2018

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Protocollo 0005633

Fascicolo 6.4\2017\306

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	Milano Smaltimenti S.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C.
Indirizzo Sede Legale	MILANO – Via Campazzino n. 37
Indirizzo Impianto	MILANO – Via Campazzino n. 37
Attività	<i>Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse</i>
Gestore dell’Impianto	Sig. Gaspare Federico Chiarelli, in qualità di Socio Amministratore e Rappresentante dell’Impresa.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL’ATTIVITA’

- 1.1. L’Impresa dichiara di svolgere le attività di *messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi*. L’insediamento produttivo è costituito da una superficie scoperta totale occupata pari a 5.653 mq, di cui da una impermeabilizzata pari a 5.185 mq, mentre quella drenante risulta pari a 468 mq.
- 1.2. Dalla planimetria “Tavola n.01 con Oggetto “PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E RETE DI SCARICO ACQUE” del Maggio 2017” allegata all’istanza si evince che l’Impresa presenta un punto di scarico in pubblica fognatura denominato SF1 ed ubicato in Via Campazzino, costituito da:
 - acque meteoriche di prima pioggia dilavanti i piazzali ove si svolge l’attività esercitata dall’Impresa. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, raccolte mediante caditoie e griglie, confluiscono in un pozzetto scolmatore che opera la separazione delle prime e seconde piogge. Le acque meteoriche di prima pioggia defluiscono in una sezione di accumulo composta da 5 vasche (volume utile minimo pari a 26 mc), successivamente vengono inviate in un separatore oli dotato di filtro a coalescenza, ed infine vengono convogliate in pubblica fognatura previo passaggio in un pozzetto di prelievo campioni. Le acque meteoriche di seconda pioggia dal pozzetto scolmatore vengono disperse localmente mediante 7 pozzi perdenti.
- 1.3. L’approvvigionamento idrico dichiarato dall’Impresa è pari a 30 mc/anno ed avviene da acquedotto pubblico.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata: “Tavola n.01 con Oggetto “PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E RETE DI SCARICO ACQUE” del Maggio 2017”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il nulla osta espresso da MM S.p.A. con nota del 19.09.2017, trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 19.09.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 14567), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Ritenuto che il presente Allegato debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.10 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. L'Impresa Milano Smaltimenti S.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Campazzino n. 37 nel Comune di Milano.
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di MM S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico denominato SF1 ed ubicato in Via Campazzino, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *“Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano”*.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del *“Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano”* che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento e separazione delle acque meteoriche di prima pioggia.

- 3.5. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento e separazione delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.6. **Il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.** A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere un'apertura di almeno cm 40 di diametro e tale da permettere ispezioni e un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm 50, così come previsto dal "Regolamento Locale d'Igiene" del Comune di Milano, nonché dal "Regolamento Edilizio – Allegato 2" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano".
- 3.7. Entro 90 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed a MM S.p.A., per la necessaria approvazione, un progetto nel quale venga prevista l'eliminazione dei pozzi perdenti, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 2 "disciplina per le reti interne di fognatura dei fabbricati ed il loro scarico finale" - Capo II - art. 8 al Regolamento Edilizio del Comune di Milano, prevedendo soluzioni alternative.
- 3.8. Il progetto presentato ai sensi del precedente articolo dovrà contenere un cronoprogramma per la realizzazione delle opere previste da valutare secondo la complessità delle opere stesse, fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad MM S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento e separazione delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad MM S.p.A., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.12. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.17. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.18. Il presente Allegato e le planimetrie già indicate fra le premesse al presente atto – “Tavola n.01 con Oggetto “PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E RETE DI SCARICO ACQUE” del Maggio 2017” - devono essere tenuti a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.
- 3.20. Si ricorda alla Società richiedente che, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale della Società MM S.p.A., i soggetti che scaricano reflui produttivi nella pubblica fognatura, sono tenuti ad inviare annualmente una auto-denuncia, tramite il modulo presente sul sito www.milanoblu.com all'interno dell'area “Come fare per”, al punto “Denuncia di scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi”. L'invito deve essere effettuato entro la data ultima del 31 gennaio.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

- 4.3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di MM S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Federica Tunesi
email: f.tunesi@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/71049337

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it – Tel. 02/71049346

Data 31 luglio 2017

Servizio Gestione procedimenti AUA
Dott. Giuseppe Bono

Protocollo 0187204 del 02/08/2017
fasc. 9.8/2017/308

SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE E
ENERGIA

Pagina

1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: ENDOPROCEDIMENTO ID 3068

SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE SERVIZIO ACQUE REFLUE

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

OGGETTO: Richiesta di variante Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013. Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, per l'insediamento ubicato in via Campazzino, 37 nel comune di Milano, al l.r. pro tempore della ditta MILANO SMALTIMENTI S.n.c.

ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	3068
-------------------------------------	------

1. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	607
Particella catastale	372,373,374
UTM- WGS84 long	515067,583
UTM- WGS84 lat	5031006,879
Via/Piazza/Località	Via Campazzino, 37
Comune	Milano
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.sa Susanna Colombo, tel: 02 7740.5875 , email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo tel: 027740.3836, e mail: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

La Società MILANO SMALTIMENTI S.N.C. ha recentemente acquisito l'Autorizzazione Unica Ambientale per il suo insediamento di Via Campazzino, 37 a Milano (provvedimento Raccolta Generale n.372/2017 del 23/01/2017, Prot. n.16224/2017 del 23/01/2017 e Fasc.9.3 / 2015 / 420). Parallelamente all'iter autorizzativo dell'AUA in oggetto è stato portato a termine anche l'iter per l'autorizzazione paesaggistica, avente come estremi Raccolta Generale n.9215/2016 del 06/10/2016, Prot. n.232273/2016 del 06/10/2016 e Fasc. n.7.4 / 2016 / 146. Durante quest'ultimo passaggio è stata modificata la pavimentazione dell'area (ora completamente pavimentata ad eccezione di alcune zone a verde) e quindi è stato necessario adeguare anche la rete di raccolta delle acque meteoriche decadenti sulle superfici impermeabili.

ATO - Ufficio d'Ambito, con comunicazione prot. 1561, fasc. 6.4/2017/38 ricevuta dal SUAP di Milano in data 08/02/2017, ha richiesto la presentazione di una variante all'autorizzazione allo scarico in quanto le modifiche si sono configurate come sostanziali.

L'intera area dell'insediamento risulta essere a cielo libero in quanto al momento non è prevista la realizzazione di fabbricati e/o tettoie.

L'attività che l'Azienda effettua all'interno dell'insediamento consiste essenzialmente nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti misti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Tale attività viene svolta all'aperto su pavimentazione in cls con o senza l'ausilio di cassoni metallici. Non essendo previsti edifici o tettoie, l'unico scarico di acque risulta essere quello derivante dalle precipitazioni meteoriche. La parte segnala, inoltre, che saltuariamente viene utilizzata acqua nebulizzata per inumidire i rifiuti inerti. L'approvvigionamento idrico dell'insediamento avverrà esclusivamente da acquedotto pubblico. Al momento non sono previste altre fonti di approvvigionamento idrico quali pozzi, bacini o altro. Le acque prelevate da acquedotto saranno utilizzate solamente per i sistemi di umidificazione dei rifiuti inerti. L'insediamento risulta essere servito da rete fognaria di tipo nero collocata sulla Via Campazzino. La rete idrica dell'insediamento produttivo scaricherà le acque di prima pioggia nel collettore fognario pubblico nel punto identificato negli elaborati grafici con sigla "SF1".

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati sono raccolte da una serie di griglie e caditoie ed immesse in una rete dedicata ed inviate all'impianto di prima pioggia dove le acque di prima pioggia vengono separate ed accumulate in vasche apposite. Dopo un congruo tempo dalla fine dell'evento meteorico le acque di prima pioggia vengono inviate all'impianto di trattamento e successivamente recapitate in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia, oggetto del presente allegato tecnico, vengono invece inviate direttamente al recapito finale costituito da una serie di pozzi perdenti (n. 7). Prima dell'immissione dei reflui nei rispettivi recapiti saranno installati idonei pozzetti di campionamento. Come richiesto dalle prescrizioni specifiche delle emissioni in atmosfera contenute nel provvedimento di AUA rilasciato all'azienda, e così come previsto dalla Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06, l'azienda dichiara che utilizzerà l'acqua prelevata dall'acquedotto pubblico per inumidire i cumuli di rifiuti inerti presenti all'interno dell'insediamento. L'acqua verrà nebulizzata al di sopra del cumulo, mediante appositi nebulizzatori, in quantità tali da non permettere eventuali emissioni diffuse di polveri ma non sufficienti a provocare ruscellamento e quindi scarico. Per questo tipo di attività la parte stima un prelievo medio annuo d'all'acquedotto pari a circa 30 mc/anno.

3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia, deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico nei pozzi perdenti ;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
- e) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
- f) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- g) La ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque reflue in esame, campionate con frequenza almeno annuale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;
- h) Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/2006, qualora dopo l'accertamento risulti che tali reflui siano contaminati alle attività di cui al comma 2, lettera b), gli stessi dovranno essere sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia (trattamento depurativo) prima dello scarico finale;
- i) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- j) Periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico;
- k) I rifiuti risultanti dalla pulizia/manutenzione dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
- l) I quaderni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo in caso di ispezione.
- m) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta,serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
- n) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo dei pozzi perdenti ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
- o) Come previsto dall'art.5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
- p) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
- q) E' fatto divieto di effettuare deposito di materie prime, rifiuti o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento;

- r) Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- s) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- t) Dovranno essere eseguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- u) Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento, il soggetto responsabile dovrà darne informazione all'Autorità concedente.
- v) Il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, si basa su quanto descritto nella planimetria (Tav. N. 1 del Maggio 2017) e relazioni presentate a corredo dell'istanza.

4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

- RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** *“Norme in materia ambientale”*;
- **L.r. 26/2003** *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;

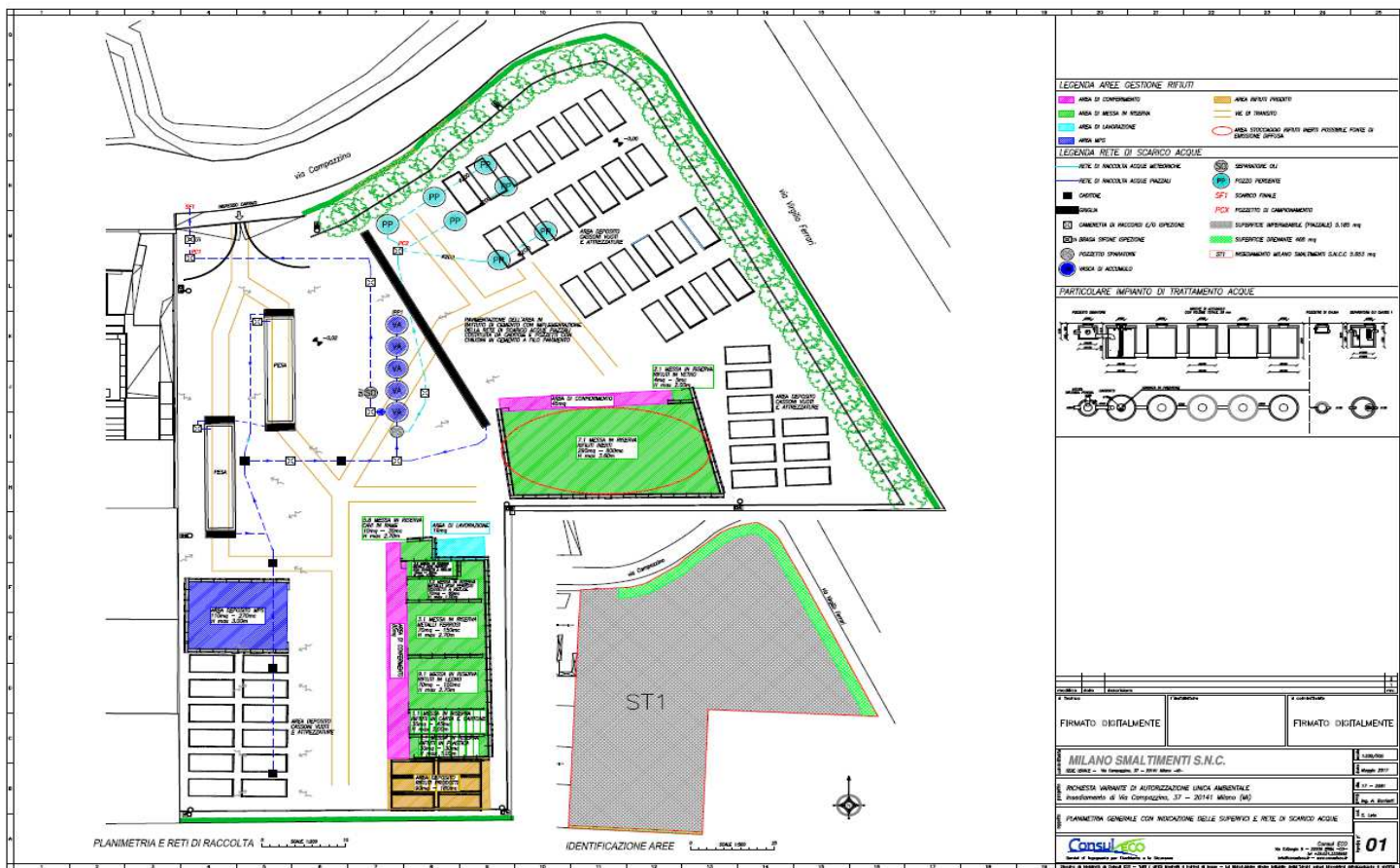
- PRESCRIZIONI GENERALI

1. art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
4. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott.sa Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegato: planimetria



Data 10/05/2018

S.U.A.P. del Comune di Milano

Protocollo 114383/2018 fasc.9.3\2017\308

Pagina 1

Oggetto: Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLIGASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37- richiesta di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n.372/2017 del 23/01/2017 - Istanza presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013 in data 06/06/2017 prot. Suap n. 61350 - Trasmissione Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it nonché ad ATO della Città metropolitana di Milano - Azienda Speciale atocittametropolitanadimilano@legalmail.it, ad ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 3301 del 09/05/2018

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740. 5836 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970

e-mail: g.bono@cittametropolitana.mi.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6328 del 24/09/2020

Fasc. n 9.3/2015/420

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13 ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

Premesso che con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 questa Città Metropolitana di Milano, ai sensi del DPR 59/2013, ha autorizzato l'Impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura.

Preso atto che l'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13 ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - ha presentato in data 10/08/2020 prot. n. 141665 istanza di voltura dell'Autorizzazione sopra richiamata a favore della stessa impresa, a seguito di subentro.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche con nota datata 08/09/2020 prot. CMMI n. 154263 ha espresso parere favorevole alla voltura.

Dato atto che l'appendice n. 250 del 29/07/2020 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Ambeco S.r.l. in data 7/09/2020 (prot. n. 153330), è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Ritenuto sussistere i presupposti per procedere alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13 ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37.

Vista la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Vista altresì la Legge 07 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modifiche;
- R.G. n. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma;
- R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 che prevede l'obiettivo n. 16408 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CDR ST085.

Visti e richiamati:

- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano modificato da ultimo dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.12/2019 del 14/03/2019 ed in particolare l'art. 11 c.5 relativamente al controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. 01/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 - ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000".

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2020-2022, approvato con decreto del sindaco metropolitano R.G. n.10/2020 del 21/01/2020.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

AUTORIZZA

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P. IVA 06124070969 con sede legale in Milano Via Cascina Belcasule n.13ed insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, per le motivazioni sopra espresse; ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto titolo autorizzativo che con il presente Provvedimento viene volturato e che si intendono integralmente richiamate.

L'appendice n. 250 del 29/07/2020 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa Ambeco S.r.l. in data 7/09/2020 (prot. n. 153330), è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del19.11.2004 e viene accettata da questa Città metropolitana.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero rifiuti decorre dalla notifica del presente provvedimento, a mezzo PEC da parte dell'Ente competente, all'impresa richiedente.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Si conferma la durata di quindici anni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 all'impresa originariamente titolare, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - Responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA" che svolge anche le funzioni di responsabile dell'istruttoria.

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma - che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente (PTPCT 2020-2022) a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.

Si dà atto che per il presente provvedimento non è prevista la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto non rientrante nelle tipologie degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 collegate.

Area ambiente
e tutela del territorioSettore qualità dell'aria,
rumore ed energiaCentralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it**Città
metropolitana
di Milano**

Fascicolo

Pagina 9.3\2015\420

1

Spett.li

Ambeco S.r.l.**S.U.A.P. del Comune Milano****HDI Assicurazioni S.p.A.**

Oggetto: Impresa Ambeco S.r.l. (P.IVA: 06124070969) con sede legale in Milano (MI) - Via Cascina Belcasule n. 13 ed insediamento in Milano (MI) - Via Campazzino n. 37. Autorizzazione Unica Ambientale di R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 e smi. Trasmissione fidejussione appendice n. 251 del 27/12/2022 alla polizza n. 0691427363 del 26/07/2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.. Comunicazione conformità alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 e successiva modifica e voltura, rilasciata alla Società Ambeco S.r.l. per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in Milano (MI) - Via Campazzino n. 37, dal SUAP di Milano in data 9/2/2017

Vista la nota del 29/12/2022 (prot. n. 200193) è stata trasmessa a questa Città Metropolitana l'appendice n. 251 del 27/12/2022 alla polizza n. 0691427363 del 26/07/2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., con estensione della scadenza della polizza medesima alla data del 9/02/2033.

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti e bonifiche del 02/01/2023 (prot. 570).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Ambeco S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia
V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3970 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail:
g.bono@cittametropolitana.milano.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.3/2015/420

Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 e smi a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37. Pratica n° 08500390151-16112023-1430.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

PREMESSO che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 questa Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha autorizzato l'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura;
- con Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 6328/2020 del 24/09/2020 è stata approvata la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n.13 e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37;

EVIDENZIATO che in data 29/11/2023 prot. CMMi n. 186765 ha avuto avvio il procedimento di Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 con l'istanza presentata dall'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - al SUAP di Milano (MI);

DATO ATTO che:

- con nota del 18/12/2023 prot. CMMi n. 197739 sono state richieste integrazioni documentali all'impresa e le stesse sono state riscontrate in modo definitivo e completo con nota del 07/03/2024 prot. CMMi n. 41259;
- l'atto di affitto di ramo d'azienda ha visto il consenso espresso da parte della società Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C.;
- l'appendice n. 252 del 18/12/2023 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. ora HDI Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa CO.R.MET. S.R.L. in data 28/12/2023 (prot. n. 203430), è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività dell'impresa subentrante, oggetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata risulta coerente con la disciplina normativa in materia ambientale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

AUTORIZZA

la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 e smi a favore dell'Impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto titolo autorizzativo che con il presente Provvedimento viene volturato e che si intendono integralmente richiamate, nonché si individua il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa quale gestore dell'impianto.

Si notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- l'appendice n. 252 del 18/12/2023 alla polizza fidejussoria n. 561286017 del 30/03/2017, rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. ora HDI Assicurazioni S.p.A., presentata dall'impresa CO.R.MET. S.R.L., è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004 e viene accettata da questa Città metropolitana;
- il presente provvedimento produrrà i suoi effetti ed efficacia per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero rifiuti dalla data di notifica, a mezzo PEC da parte dell'Ente competente, al richiedente;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente del dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 all'impresa originariamente titolare, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP Comune di Milano
Identificativo nazionale SUAP: 280

Protocollo: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0711179 del 01/09/2025

BONFANTI ANDREA

BNFNDR77L08D416I

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.08500390151-17122024-1404 - SUAP 280 - 08500390151 CO.R. MET. S.R.L.

La seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MILANO relativamente alla pratica n.08500390151-17122024-1404.

SUAP mittente: Sportello n.280 - SUAP Comune di Milano

Pratica: 08500390151-17122024-1404

Impresa: 08500390151 - CO.R.MET. S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0336371/10-04-2025

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0711179/01-09-2025.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Comunicazione di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Spett.le Impresa,

si trasmette in allegato la Modifica Non Sostanziale dell'AUA rilasciata da Città Metropolitana di Milano, in esito all'istanza in oggetto indicata.

Si prega di prendere visione delle condizioni e prescrizioni tecniche riportate per la matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi", nel Documento Tecnico e relativa planimetria, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, nonché della richiesta di trasmissione, a Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria od un deposito cauzionale, nei termini perentori espressi nell'Autorizzazione allegata.

Si ricorda che il titolare è tenuto all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo allegato alla presente nota di trasmissione.

Cordiali saluti

Per il Responsabile del SUAP
Dr. Gianfrancesco Vanzelli

L'operatore
Adriana Marrone

SUAP di Milano in convenzione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	CO.R.MET. S.R.L.
-----------------------	------------------

SUAP Comune di Milano
Identificativo nazionale SUAP: 280

Codice fiscale:	08500390151	Provincia sede legale:	MILANO
------------------------	-------------	-------------------------------	--------

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Variante non sostanziale A.U.A. R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 e s.m.i. comprensiva di: -
Codice Pratica:	08500390151-17122024-1404

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	VANZELLI	Nome:	GIANFRANCESCO
-----------------	----------	--------------	---------------

ALLEGATI PRESENTI

08500390151-17122024-1404-AUA-Lettera-di-trasmissione-Modifica-non-sostanziale-CO.R.MET.-S.R.L.pdf
316365-468505416-316069-TAVOLA.pdf
316365-468505416-316069-TAVOLA.pdf.p7m
316366-468505419-Prescrizioni-Generali-Rifiuti.pdf
316362-atto-al-suap-cormet.pdf
316362-atto-al-suap-cormet.pdf.p7m
316363-468505407-Codice-86369-2025.pdf
316364-468505413-316068-AT-Cormet.pdf
316364-468505413-316068-AT-Cormet.pdf.p7m
316368-Informativa-PMI.pdf

Sportello Unico per le attività produttive svolto in Convenzione dalla Camera di Commercio

Spett.le Impresa
CO.R.MET. S.R.L.
pec@consuleco.com

e p.c.

Spett.li

Città Metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Comune di Milano

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATO della Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Metropolitana Milanese spa
info@pec.mmspa.eu
info@pec.metropolitanamilanese.it

Tramite il portale impresainungiorno.gov.it

OGGETTO: Pratica ID 08500390151-17122024-1404 - **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impresa CO.R.MET. S.R.L., il cui impianto è ubicato in Via Campazzino, 37 - 20141 Milano (MI), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.**

II RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE

- a) L'Impresa CO.R.MET. S.R.L. (C.F. e P.IVA 08500390151), con sede legale ed insediamento produttivo sito in Milano Via Campazzino 55/E, è titolare di Autorizzazione unica ambientale (AUA), emessa dalla Città Metropolitana di Milano per il suindicato stabilimento, riferita alle seguenti matrici:
- 1) Gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. lgs. 152/06;
 - 2) Emissioni in atmosfera a carattere ordinario, ai sensi dell'articolo 269 del medesimo Decreto legislativo;
 - 3) Scarico in pubblica fognatura
- b) Il titolo AUA in possesso dell'Impresa è costituito dal provvedimento di cui al Registro Generale n. 372/2017 del 23/01/2017, rilasciato in origine, da parte del medesimo Ente Metropolitano, a favore della Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C;
- c) L'AUA di iniziale rilascio è stata oggetto di successiva voltura dapprima in favore della Ambeco s.r.l. e da ultimo, mediante autorizzazione numero di Registro 3927/2024 del 13/05/2024, della citata CO.R.MET. S.R.L.;
- d) Gli estremi identificativi dell'AUA in possesso della CO.R.MET. S.R.L., di conseguenza, sono riconducibili al provvedimento di cui al Registro Generale n. 372/2017 del 23/01/2017, integrato con gli atti di assenso alla voltura che ne hanno costituito i successivi aggiornamenti;

Sportello Unico per le attività produttive svolto in Convenzione dalla Camera di Commercio

- e) In data 10/04/2025, con prot n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 336371/10/04/2025, è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/2013, presentata da Gaspare Federico Chiarelli, quale Legale Rappresentante della medesima CO.R.MET. S.R.L;
- f) Tale comunicazione di modifica investe la sola matrice della gestione dei rifiuti non pericolosi, incardinata nel titolo di cui la Società è stata autorizzata a fruire in forza dell'atto di voltura rilasciato,le,

CONSIDERATO CHE

- La Città Metropolitana di Milano, all'esito dell'istruttoria esperita quale Autorità competente in materia ambientale, ha emesso provvedimento favorevole alla modifica non sostanziale dell'AUA citata in premessa;
- Il relativo atto è stato adottato con autorizzazione protocollo n. 151444 del 14/08/2025;
- Il provvedimento adottato dall'Autorità competente, ai cui contenuti integralmente si rinvia, è stato trasmesso allo scrivente Suap il 28/08/2025;
- La Società interessata, nella medesima data del 28/08/2025, ha quindi fornito gli estremi identificativi della marca da bollo necessaria a legalizzare l'atto adottato dalla suddetta Autorità,

TRASMETTE

Il provvedimento protocollo n. 151444 del 14/08/2025, con cui la Città Metropolitana di Milano, in veste di Autorità competente, ha concluso con esito favorevole il proprio procedimento avviato il 10/04/2025, a fronte della comunicazione di modifica non sostanziale in premessa citata.

Tale atto, pertanto, si attesta come aggiornamento integrante e sostanziale dell'AUA numero di Registro Generale 372/2017 del 23/01/2017, in relazione agli specifici profili oggetto di modifica, con conferma dei restanti contenuti non interessati dal provvedimento medesimo.

COMUNICA CHE

1. Viene confermata la validità residuale dell'AUA numero di Registro Generale 372/2017 del 23/01/2017, fissata in 15 anni decorrenti dalla data di originaria notifica alla Società Milano Smaltimenti s.n.c. di Chiarelli Gaspare Federico e C;
2. I limiti, le prescrizioni e gli adempimenti che l'impresa è tenuta ad osservare sono quelli indicati nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al precedente punto 1 e nel citato provvedimento protocollo n. 151444 del 14/08/2025, nonché negli Allegati Tecnici acclusi a tali atti;
3. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013, computati in base al criterio di cui al già citato punto 1;

Distinti saluti

**Per il Responsabile del SUAP
Il delegato
Dario Passaretti**

Firmato digitalmente da: PASSARETTI DARIO
Data: 01/09/2025 15:35:23

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore
Qualità dell'Aria ed Energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 9.3\2015\420

Spett.le

S.U.A.P. Competente

Pagina 1

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37. Pratica n° 08500390151-17122024-1404.

risposta da indirizzare a: Città metropolitana di Milano - Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'Aria ed Energia - Servizio Gestione procedimenti A.U.A.

Con la presente si trasmettono:

- Provvedimento Dirigenziale in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.
- “*INFORMATIVA alle piccole e medie imprese*”, da trasmettere unitamente al rilascio dell'Atto, al fine di informare e facilitare l'Impresa ad approcciarsi al tema della diagnosi e dell'efficientamento energetico fornendo riferimenti normativi e strumentali.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, ad ATO (nel caso di scarichi in pubblica fognatura), ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.

Aurelio Collini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale)

All. csd

Città metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria ed Energia
V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Aurelio Collini tel: 02.7740.3786
e-mail: a.collini@cittametropolitana.milano.it - Responsabile del Servizio Gestione procedimenti A.U.A.



**Città
metropolitana
di Milano**



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Qualità dell'aria ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.3/2015/420

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37. Pratica n° 08500390151-17122024-1404.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

PREMESSO che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 questa Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha autorizzato l'impresa MILANO SMALTIMENTI S.N.C. DI CHIARELLI GASPARE FEDERICO E C. - P.IVA 12458900151 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura;
- con Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 6328/2020 del 24/09/2020 è stata approvata la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa AMBECO S.r.l. - P.IVA 06124070969, con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Cascina Belcasule n.13 e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37;
- con Provvedimento Dirigenziale R.G. n. 3927/2024 del 13/05/2024 è stata approvata la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.IVA 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37;

EVIDENZIATO che con l'istanza presentata in data 14/04/2025 (prot. CMMi n. 71249) dall'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37 - al SUAP di Milano (MI) - ha avuto avvio il procedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 per variazione della matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

DATO ATTO che con nota del 13/06/2025 prot. CMMi n. 111005 sono state richieste all'impresa integrazioni documentali e le stesse sono state riscontrate in modo definitivo con nota del 08/08/2025 prot. CMMi n. 148766;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria dalla quale risulta che:

- con nota datata 13/08/2025 prot. CMMi n. 151110 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'unito Documento Tecnico e relativa planimetria che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività dell'impresa subentrante, oggetto dell'istanza, con le relative matrici ambientali da autorizzare risultano coerenti con la disciplina normativa in materia ambientale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato

con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Milano (MI) al rilascio del presente provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017 a favore dell'impresa CO.R.MET. S.R.L. - P.I. 08500390151 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 55/E e insediamento produttivo nel comune di Milano (MI) in via Campazzino n. 37, alle condizioni e prescrizioni tecniche riportate per la matrice ambientale "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi", nel Documento Tecnico prot. CMMI n. 151110 del 13/08/2025 e relativa planimetria che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Si notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- l'impresa deve trasmettere entro 30 gg la garanzia finanziaria, determinata in **€46.805,28=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più un anno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione", calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €25.609,90.= (1.450,00 mc x €176,62 x 10%);
- recupero (R4) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 480 t/a, pari a €21.195,38.;

- la mancata presentazione, all'Autorità competente, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

- l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- all'integrazione del pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

- si confermano i contenuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale 372/2017 del 23/01/2017 e s.m.i. per le parti non oggetto di questo Provvedimento di modifica non sostanziale nonché la durata di quindici anni dalla data di rilascio del S.U.A.P. competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città metropolitana di Milano e dai competenti organi di controllo, secondo la normativa vigente.

Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza

Atti: 9.3/2015/420

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Co.r.met S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano - Via Campazzino n. 55/E e Via Campazzino n. 37. Variante all'Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 R.G. n.372/2017 del 23/01/2017 e smi.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	n. 607
Mappale	n. 371, 372, 373, 374, 375 e 380
N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (CGR)	MI146178

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- eliminazione delle tipologie 1.1 e 5.8;
- inserimento dei codici EER: 110501, 170403, 170404 e 170406 alla tipologia 3.2 - messa in riserva R13;
- riduzione superfici (aree di conferimento: da 130 mq a 125 mq; o area di lavorazione: da 19 mq a 10 mq; deposito temporaneo rifiuti prodotti: da 90 mq (180 mc) a 30 mq (60 mc);
- incremento del quantitativo totale di messa in riserva R13 da 1.300 mc autorizzati a **1.420 mc** (< 10%) richiesti, dovuto a:
 - riduzione volumi di stoccaggio e quantitativi tipologia 3.2;
 - redistribuzione delle volumetrie eliminate sulle tipologie già autorizzate 3.1 e 9.1;
 - ridefinizione peso specifico rifiuti di cui alla tipologia 3.1 e conseguente incremento delle volumetrie di stoccaggio istantaneo della tipologia stessa;
 - aumento della messa in riserva per la tipologia 2.1;
- incremento delle tonnellate massime annue autorizzate da 102.272 t/a a 112.168 t/a);
- aggiornamento del layout impiantistico;

2.2 l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI01547 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, EER, volumi e quantità. Si specifica che i rifiuti sono da intendersi

come rifiuti in ingresso conto terzi. La tipologia autorizzata in conto proprio è indicata con riga specifica con la dicitura “cp” vicino alla tipologia:

specificata con la dicitura "cp" viene alla tipologia:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc ([°])	t/a ([°])	mc/a ([°])
EoW	R13 in attesa di certificazione			30	-	-
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe non assoggettati ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.	110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13/R4	30	480	960
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199,	R13	30	480	960
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	90	8.640	8.640
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	240	20.160	69.120
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	30	1.296	8.640
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	800	67.000	67.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	200	14.112	57.600
Quantitativo di Tonnellate massime al giorno: 1,67 t/g per l'operazione R4						

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.3 Attrezzature utilizzate per il trattamento e la movimentazione dei rifiuti:

- pala gommata;

- escavatori;
- ragni caricatori.

2.4 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.4.1 Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110501] [150104] [200140][191203] [120103] [120104] [170404] [170406] [191002] [170407].

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%

in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche EoW e EoW caso per caso ottenuti::

e) EoW caso per caso - "materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO" - **Lotto massimo 30 mc - Scadenza: 12 mesi.**

2.4.2 Tipologia 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1 e 9.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

3.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tavola n. 02 - Richiesta Variante non sostanziale A.U.A. RG 372/2017 del 23/01/2017 e s.m.i.- Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico acque - Rev. 01 del 01/08/2025*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

3.2 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;

3.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- 3.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 3.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale

- 3.4** **EoW caso per caso:** a cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 3.5** l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 3.6** fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, l'Azienda deve inoltrare almeno all'ARPA, territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 3.7** nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate all'ARPA, al territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
- 3.8** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 3.9** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'adeguata procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 3.10** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 3.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009.

VARIE

- 3.12** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di

classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;

- 3.13** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.
- 3.14** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.14.1** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;
- 3.14.2** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.

4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

4.1 si ricorda:

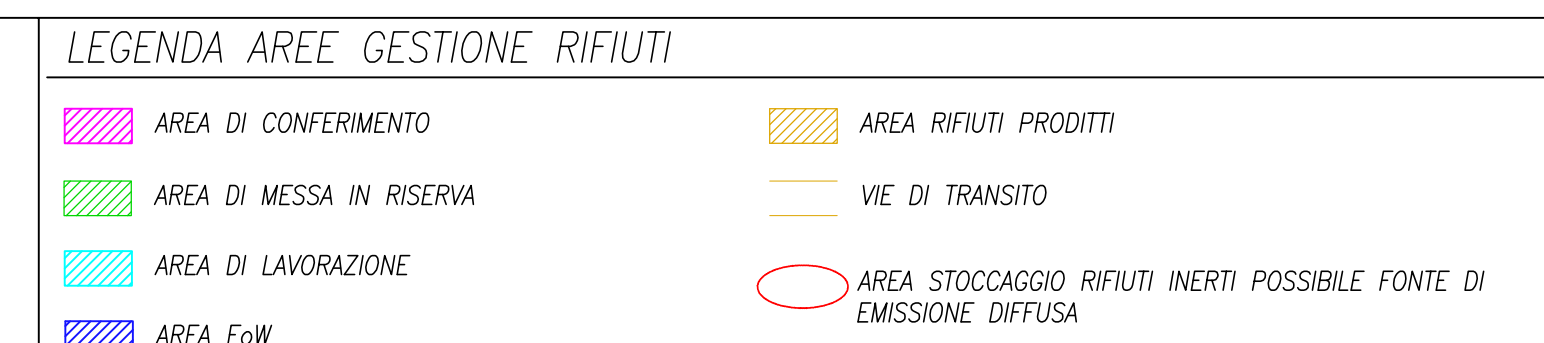
- 4.1.1** che l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);
- 4.1.2** quale utile strumento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snpambiente.it;

4.2 l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, parte integrante del provvedimento R.G. n.372/2017 del 23/01/2017, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

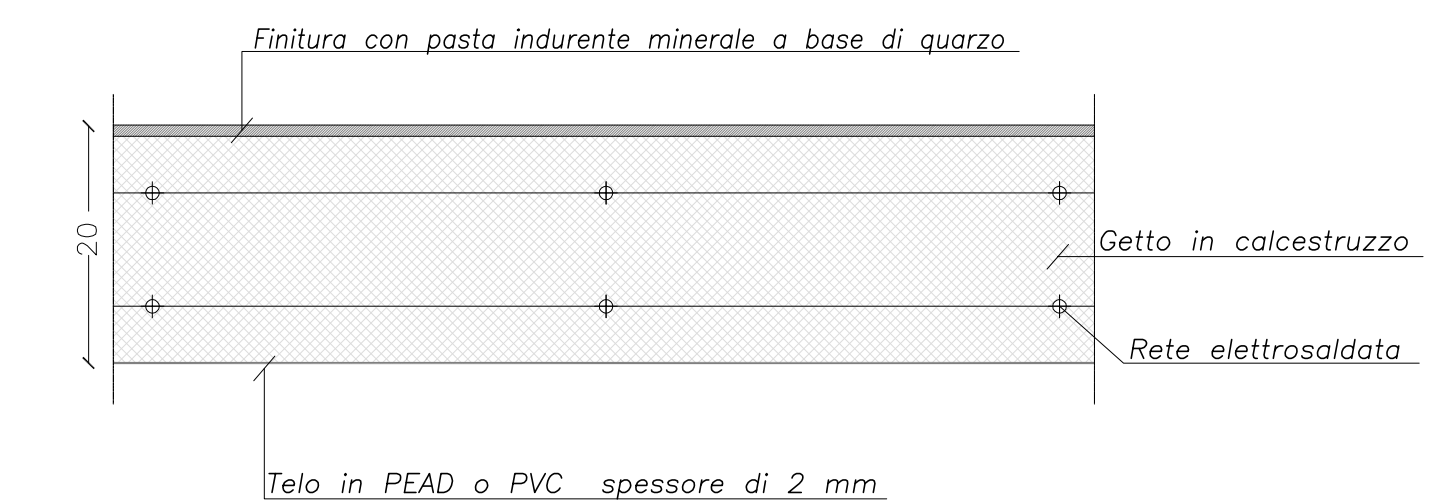
Per
LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia
LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

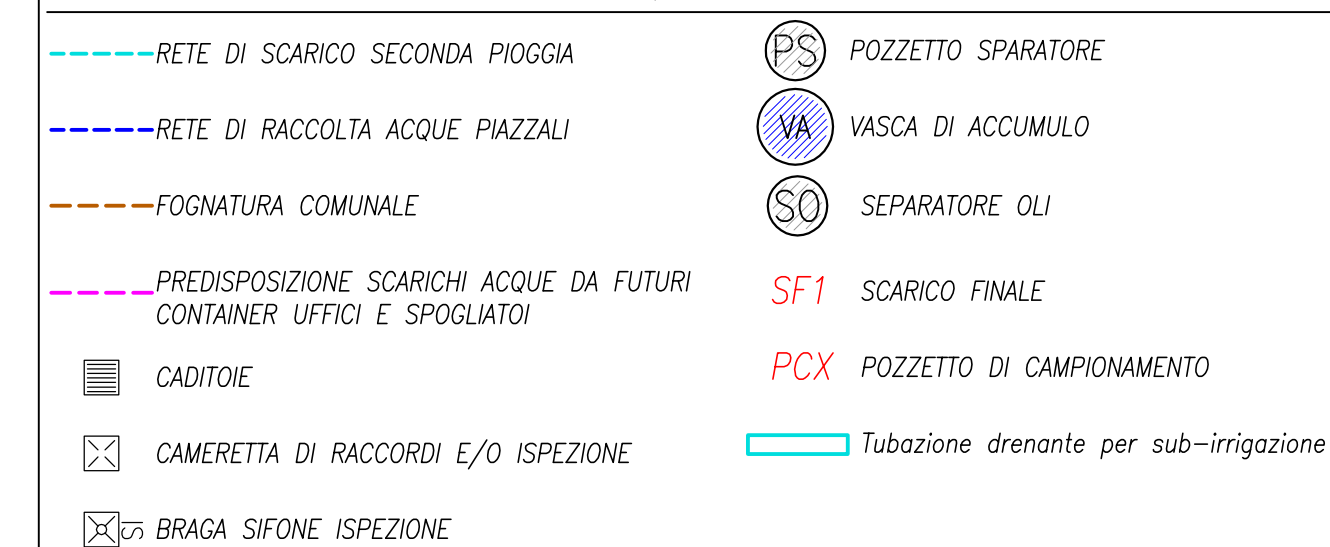
Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni



PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE



LEGENDA RETE DI SCARICO ACQUE



(**) Nel caso vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile ritirare presso l'insediamento; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile recuperare presso l'insediamento.

			2
01	1/8/25	Revisione layout e tabella per errata eliminazione 2.1	1
modifica	data	descrizione	rev

modifico	data	descrizione	rev
		il tecnico FIRMATO DIGITALMENTE	l'installatore
			il committente FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNICAZIONE	C.O.R.MET. S.R.L.		INCL. 1/200
	SEDE LEGALE - VIA CAMPAZZINO 55/E - 20141 MILANO		DATA Aprile 2020
PROGETTO	VARIANTE NON SOSTANZIALE A.U.A. R.G. 372/2017 E S.M.I. U.L. VIA CAMPAZZINO 37 - 20141 MILANO		PG. 25 - 00277
			ING. EMMA A. BORGANI
OPERA	PLANIMETRIA GENERALE CON RAPPRESENTATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI E LA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE - STATO DI PROGETTO		PG. ING. E. RIVOLTA
			02
Consul Eco S.r.l. Via Pavia 9, Milano 40121 - 02/57371.8484/40121 tel. +39.02.57371.8308/98 www.consuleco.it			
Servizi di Ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza			

**Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
“Riorganizzazione interna all’Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione
delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di
competenza dell’Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per
le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere
generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di
semplificazione.”**

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 1.15** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 1.16** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

- 2.1.1** D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2** D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3** D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
- 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
- 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
- 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

- 2.1.16** D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

- 2.2.1** D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.2** D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.3** Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
- 2.2.4** Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

2.3 Impatto acustico

- 2.3.1** Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- 2.3.2** D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

2.4 Carta

- 2.4.1** UNI-EN 643 “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

2.5 Vetro

- 2.5.1** Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6 Rottami metallici

- 2.6.1** D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- 2.6.2** D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- 2.6.3** Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
- 2.6.4** D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 2.6.5** Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.6.6** Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.7 R.A.E.E

- 2.7.1** D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- 2.7.2** D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- 2.7.3** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente , decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
- 2.7.4** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- 2.7.5** Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
- 2.7.6** Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
- 2.7.7** D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

- 2.8.1** L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

- 2.9.1** Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

- 2.10.1** D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

- 2.11.1** D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

- 2.12.1** UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;

2.13 Inerti

- 2.13.1** Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

- 2.14.1** Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

- 2.15.1** D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- 2.15.2** D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.



INFORMATIVA alle piccole e medie imprese - PMI -

Diagnosi energetiche e interventi di efficientamento energetico

Nell'ambito degli interventi per contrastare i cambiamenti climatici, le imprese hanno un ruolo fondamentale, per quanto complesso, considerato che il contenimento dei consumi energetici si deve coniugare con la produttività e competitività delle stesse e di conseguenza è influenzato da diversi fattori quali i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell'energia.

La diagnosi energetica (*audit*) supporta e svolge un ruolo significativo nella decisione delle imprese di procedere al miglioramento dell'efficienza energetica.

Il [D.Lgs n. 102/2014](#) e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)*", fornisce misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE - ai sensi dell'art. 8, comma 10 ter del D.Lgs. 102/2014 ha affidato al Dipartimento di Efficienza Energetica di ENEA la missione di supportare le associazioni e le piccole e medie imprese nel percorso di efficientamento energetico, mediante programmi di informazione e formazione per la sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi.

ENEA mette a disposizione gratuitamente linee guida e strumenti per la diagnosi energetica del processo produttivo (art. 2, c. 2, l. b-bis D.Lgs n. 102/2014 e s.m.i.) al fine di superare eventuali barriere economico-finanziarie e di competenza che ne potrebbero ostacolare la realizzazione.

La diagnosi costituisce un'opportunità per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi. A partire da Aprile 2023 è disponibile sul sito ENEA per le imprese il *tool* specifico ATENEA4SME, che effettua una analisi energetica, economica ed ambientale dei siti afferenti a PMI.

Accedendo alla pagina dedicata è possibile:

- effettuare la diagnosi; attraverso una raccolta dati (consumi passati, presenti) si individuano le aree di uso significativo dell'energia per identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche, in modo da realizzare stessi prodotti e servizi con meno energia, accrescendo la competitività con minor impatto sull'ambiente ed incrementando quindi l'efficienza energetica del processo analizzato;
- identificare e valutare gli interventi tecnologici/impiantistici, gestionali (mediante analisi costi-benefici) per migliorare il processo produttivo, divenendo più efficienti dal punto di vista energetico, più sostenibili, più redditizie;
- consultare le misure di supporto nazionali e regionali per gli investimenti tecnologici idonei alla realizzazione.

Registrazione:
<https://audit102.enea.it/>

Progetto ATENEA4SME: per effettuare una prima autovalutazione del grado di efficienza energetica:
<https://www.efficientzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/disponibile-online-il-tool-per-le-diagnosi-energetiche-nelle-pmi.html>

Linee Guida per la Diagnosi Energetica nelle Piccole e Medie Imprese:
<https://www.efficientzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?ask=download.send&id=438&catid=42&Itemid=101>

Quaderni dell'Efficienza energetica dedicati ai diversi settori produttivi:
<https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/i-quaderni-dellenergia>



Fascicolo 9.3\2015\420

Spett.li

Pagina 1

Co.r.met S.r.l.
cormetsrl@secmail.it

Suap del Comune di Milano
suap.milano@certpec.camcom.it
aua@pec.comune.milano.it

HDI Assicurazioni S.p.A.
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale in Milano in Via Campazzino n. 55/E ed insediamento in Milano, Via Campazzino n. 37. Autorizzazione Unica Ambientale R.G.n. 372 del 23/01/2017, volturata a Co.r.met S.r.l. con Autorizzazione Dirigenziale n. 3927 del 13/05/2024. Trasmissione appendice n. 253 alla fidejussione n. 0561286017, emessa il 18/09/2025 da HDI Assicurazioni S.p.A.. Pratica n° 08500390151-17122024-1404. Comunicazione conformità alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004.

risposta da indirizzare a: Città metropolitana di Milano - Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'Aria ed Energia - Servizio Gestione procedimenti A.U.A.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale 372/2017 del 23/01/2017 volturata a Co.r.met S.r.l. con Autorizzazione Dirigenziale n. 3927 del 13/05/2024.

Vista la nota del 23/09/2025 (prot. n. 171239) con cui è stata trasmessa a questa Città Metropolitana l'appendice n. 253 alla fidejussione n. 0561286017, emessa il 18/09/2025 da HDI Assicurazioni S.p.A..

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti e bonifiche del 17/10/2025 (prot. CMMI n. 189330).

Preso atto quindi che la sopracitata appendice alla polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19/11/2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa **Co.r.met S.r.l.** per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale **R.G. n. 372/2017 del 23/01/2017**, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.

Aurelio Collini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.